

SEPARAZIONI E DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

L' 11 DICEMBRE 2014 è entrata in vigore la norma che permette di **separarsi**, divorziare o **modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio**, in maniera consensuale, senza rivolgersi ad avvocati e al tribunale.

Chi si può avvalere di questa modalità semplificata?

Tutte le coppie che:

- non abbiano figli minori;
- non abbiano figli maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno),
- non abbiano figli maggiorenni portatori di handicap grave (Legge n. 104/1992);
- non abbiano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
- raggiungano l'accordo senza alcuna clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale (Es: l'uso della casa coniugale, passaggi di proprietà dell'abitazione, assegni di mantenimento, ovvero qualunque altra utilità economica).

In presenza di figli minori o maggiorenni, nelle condizioni di cui sopra, è prevista la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita con l'assistenza di almeno un avvocato per parte.

Dove?

Ai coniugi è data la possibilità di presentare una richiesta congiunta all'ufficiale dello Stato Civile del Comune:

- di residenza di uno dei coniugi,
- in cui è iscritto l'atto di matrimonio a seguito di celebrazione;
- in cui è trascritto l'atto di matrimonio celebrato con rito religioso
- in cui è trascritto l'atto di matrimonio celebrato all'estero

L'assistenza di un avvocato è facoltativa.

Come avviare la procedura

Rivolgersi all'ufficiale di stato civile per chiedere informazioni sulla documentazione occorrente, sottoscrivendo successivamente, da parte di entrambi i coniugi, specifico modulo per conferire dati per l'acquisizione dei documenti.

Acquisiti i documenti necessari, l'ufficiale di stato civile fisserà un appuntamento per sottoscrivere l'accordo.

Sottoscrizione dell'accordo e sua conferma

Il giorno dell'accordo, l'ufficiale di stato civile riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, secondo le condizioni pattuite. Compilato e sottoscritto l'accordo viene fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso.

Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi davanti all'ufficiale dello stato civile per confermare l'accordo.

La mancata comparizione nel giorno concordato, senza giustificato motivo, varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma dell'accordo.

Documenti da presentare

- documento di identità
- nel caso di divorzio: sentenza di separazione, passata in giudicato, da almeno 3 anni a far data dalla presentazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale
- nel caso di modifica delle precedenti condizioni: precedente accordo

Costi del procedimento

Il procedimento prevede un costo massimo di € 16,00, da versare all'atto della firma dell'accordo

Decorrenza degli effetti

Nei casi di separazione e divorzio, l'efficacia si avrà con la conferma dell'accordo, non prima di 30 giorni dalla firma dell'accordo. Gli effetti giuridici decorreranno dalla data dell'accordo

Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l'accordo è immediatamente efficace.

UFFICIO DI STATO CIVILE

Tel. 0422 485446

Fax 0422 485733

Orario: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì
Martedì

ore 09,00/12.30

ore 15,00/18,00

Indirizzo mail: anagrafe@comunezerobranco.it

PEC legalmail@pec.comunezerobranco.it

www.comunezerobranco.it